

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2954

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, FRACANZANI, MORO DINO, SANNA, TERRANA, AVERARDI, LOPERFIDO, GIOMO, MATTALIA, NICOSIA, BADALONI MARIA, RAICICH, CINGARI, ELKAN, NAPOLI, CANESTRI, CALVETTI, DALL'ARMELLINA, FUSARO, GIORDANO, MEUCCI, RAUSA, BUSETTO, CERAVOLO DOMENICO, GIRARDIN, GUI, MIOTTI CARLI AMALIA, STORCHI**

*Presentata il 4 gennaio 1971*

**Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali  
e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della tutela delle bellezze naturali, ambientali e paesaggistiche dei Colli Euganei è andato assumendo in questi ultimi anni aspetti di eccezionale gravità ed urgenza, suscitando acutissime preoccupazioni a livello locale, nazionale e internazionale.

Il fenomeno, indubbiamente inquietante per la salvaguardia e la stessa sopravvivenza nel tempo della zona collinare euganea, è rappresentato dalla velocità di avanzamento delle cave che stanno progressivamente intaccando le pendici dei colli, alterando i profili dei rilievi, in taluni casi addirittura erodendo e dilaniando, con graduale inesorabilità, colli destinati nel volgere di pochi anni a scomparire in difetto di adozione di solleciti e rigorosi provvedimenti legislativi.

Per citare solo alcune cifre dell'imponente sviluppo verificatosi durante gli ultimi anni nell'attività estrattiva, basti considerare che la produzione complessiva è passata dalle 504.020 tonnellate annue del 1952, con un rapporto di tonnellate/ora di 0,42, alle tonnellate 5.753.145 del 1969, con un rapporto di tonnellate/ora di 5,91.

Queste cifre non danno, però, ancora una idea esatta del ritmo di incremento della produzione che, ad esempio, negli ultimi quattro anni è aumentata del 70 per cento circa.

Di contro, il numero delle unità lavorative occupate nelle cave si è ridotto dalle 1.366 del 1953 alle 556 del 1969.

Raffrontando tali dati statistici è facile rilevare che, mentre nel 1952 ogni operaio, in un'ora di lavoro, non riusciva ad estrarre che quattro quintali di materiale, nel 1969 il medesimo operaio è arrivato a produrre quasi sei tonnellate di materiale per ora.

Agli squarci di immani proporzioni provocati dalle 68 cave attualmente in attività vanno aggiunti quelli costituiti dalle molte cave sfruttate in passato e ora abbandonate, nonché quelli causati dal crescente numero di « assaggi » eseguiti in vista della localizzazione e apertura di nuove cave.

I danni di una escavazione incontrollata e indiscriminata, attestata sui livelli di produzione assai elevati sopramenzionati, si stanno facendo irreparabili: qualche singolo squarcio, infatti, può essere più o meno de-

filato o mascherato, ma la sistematica alterazione del paesaggio collinare nella sua naturale conformazione rimane ineliminabile.

È ben vero, a tale proposito, che l'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, prevede che un immobile dichiarato di « pubblico interesse » ai sensi dell'articolo 1 non possa essere modificato o distrutto nel suo « esteriore aspetto »; ma è altrettanto vero che, invocando l'articolo 11 della legge medesima, si sostiene doversi limitare i poteri della Soprintendenza, nel caso di aperture di cave, alla prescrizione di « distanze, misure e varianti ai progetti » e ciò « tenendo nel debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro ».

Alla luce di tali considerazioni appaiono giustificate le crescenti preoccupazioni emerse in merito alla possibilità di trovare nelle vigenti norme di legge mezzi adeguati a consentire, senza alcun indugio e senza compromessi, la conservazione di un patrimonio di eccezionale rarità ed interesse sotto vari aspetti: dal punto di vista paesaggistico, per le suggestive visioni panoramiche che offre tale zona, in un alternarsi di verdeggianti declivi, di purissime forme coniche e dirupati rilievi, emergenti nell'aperto spazio della circostante pianura padana; sotto il profilo geologico, per la particolare formazione di queste allure, la cui origine è attribuita ad una eruzione della fine del periodo eocenico, a seguito della quale i sedimenti costituenti il suolo primitivo sarebbero stati sollevati e talvolta anche squarciati da rocce vulcaniche, che in taluni luoghi tuttora appaiono in superficie costituendo picchi di aspetto dolomitico, mentre in altre parti dei Colli traccia degli antichi fenomeni eruttivi resta in minuscoli, fumanti laghetti, visibile testimonianza di un bacino idrotermale di eccezionali caratteristiche; relativamente alla flora locale, caratterizzata dalla presenza, in un ambito territoriale relativamente modesto, di una gran quantità di specie profondamente diverse tra loro e particolarmente rare in un ambiente, come quello della pianura padana, nell'interno della quale i Colli Euganei si possono considerare un'isola a vegetazione mediterranea.

Alle bellezze naturali si aggiungono quelle derivanti dall'opera umana in un lungo passato di civiltà: i centri urbani, i castelli, le chiese, le ville ed infine le tipiche costruzioni rustiche sono parte integrante di un paesaggio irripetibile, caratterizzato da una bellezza quieta e raccolta, nella quale trovarono ispirazione insigni poeti e scrittori.

Per questi e per altri motivi la zona collinare euganea ha chiaramente delineato una sua vocazione, enunciata nello stesso piano di sviluppo economico del Veneto: costituire, per la sua felice ubicazione, un'isola verde nel cuore della regione, da salvaguardare per il suo valore naturale e culturale.

Gli appelli, le denunce e gli allarmi provenienti dagli organismi locali e dal mondo politico, culturale, scientifico e giornalistico, in Italia e all'estero, per lo scempio incivile e brutale che si va perpetrando da anni in questo comprensorio, unico nel suo genere in Italia, non possono lasciare insensibile il legislatore, chiamato ad esplicare la sua azione nel rispetto rigoroso dei principii consacrati nella legge fondamentale della Repubblica che, all'articolo 9, sancisce l'impegno della « tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ».

L'indifferibilità di un drastico e immediato intervento consente di ritenere giustificata l'adozione di una legge che vieti l'apertura di nuove cave o miniere o la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970 (articolo 1), imponga la cessazione delle cave e miniere che forniscono materiale vile e che sono anche le più numerose e le più deleterie (articolo 2, primo comma), e subordini la continuazione dell'attività estrattiva in atto delle altre cave alla predisposizione, presentazione e successiva approvazione da parte del Soprintendente ai monumenti competente di un apposito progetto di escavazione, circoscritto entro un termine non superiore a cinque anni, contenente le modalità e i tempi di coltivazione delle cave o miniere nonché le indicazioni di risistemazione finale del suolo ad esaurita escavazione (articolo 2, secondo comma; articolo 3).

Occorre stabilire limitati ed improrogabili termini per la presentazione dei progetti alla Soprintendenza ai monumenti: detto ufficio, servendosi di un'ampia base consultiva, dovrà decidere entro determinate scadenze, se, in relazione al pregiudizio derivabile al paesaggio e all'ambiente naturale dall'attività estrattiva, l'escavazione potrà continuare, stabilendone, eventualmente, le relative modalità (articolo 3).

È indubbio che, nei casi in cui la prosecuzione della escavazione dovesse provocare la progressiva distruzione delle bellezze naturali tutelate, si porrà l'esigenza di bloccarne ogni ulteriore sviluppo, permettendo unicamente gli interventi necessari a risistemare

l'ambiente deturpato dai precedenti scavi (articolo 3, ultimo comma).

La proposta di legge, della quale si raccomanda caldamente la sollecita approvazione, risponde ad un'esigenza di tutela di un determinante interesse pubblico e concorre ad assicurare — come avvenuto in passato, a mezzo di analoghi provvedimenti speciali, per altre località del territorio nazionale —

la salvaguardia dei beni culturali e ambientali di un suggestivo angolo d'Italia, altrimenti destinato ad essere nel tempo inesorabilmente distrutto, con una irreparabile perdita per il patrimonio nazionale e con precipitoso deterioramento del suo *habitat*, con grave pregiudizio dell'economia e dell'assetto civile della nostra comunità.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

### ART. 2.

Le cave e le miniere che forniscono materiale trachitico, liparitico, calcareo o di altro tipo, destinato a riempimenti, arginature, opere di difesa marittima, costruzioni di rilevati stradali e ferroviari e simili, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dal successivo articolo 3.

### ART. 3.

La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del Soprintendente ai monumenti competente.

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il Soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio

comunale interessato per territorio, del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il Soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del Soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il Soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

#### ART. 4.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal Soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal Soprintendente.

Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il Soprintendente ai monumenti.

#### ART. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA  
NELLA ZONA COLLINARE EUGANEA  
(Articolo 1 della proposta di legge)

